

SI RENDE NOTO

Che l'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e le Autonomie locali, in esecuzione del disposto dell'art.6 della L.R.31 LUGLIO 2003 N.10, giusto D.D.G n. 535/S8 del 19.02.2026 ha previsto l'erogazione di un bonus di €1.000,00 per ogni nascituro o adottato, a decorrere dal 1° ottobre 2025 sino al 30 settembre 2026, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del bonus, l'assegnazione avverrà secondo un piano di riparto regionale, articolato in due periodi, come di seguito indicato:

Nati dal 01.10.2025 al 31.03.2026 (primo semestre)

Nati dal 01.04.2026 al 30.09.2026 (secondo semestre)

Possono presentare istanza per la concessione del beneficio economico uno dei genitori, o in caso di impedimento legale, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
- Residenza nel territorio della Regione siciliana al momento del parto, dell'adozione o dell'affido, per gli ultimi due casi farà fede la data del Decreto emesso dal Tribunale dei Minori;

I soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

- Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
- Indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 10.000.00 (diecimila/00) come risultante da attestazione ISEE in corso di validità.

Alla determinazione dell'indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'istanza da formulare secondo specifico modello nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, disponibile presso gli Uffici di servizio sociale, l'Ufficio relazione con il pubblico o sul sito del Comune di Sant'Agata li Battiati **dovrà essere presentata o pervenire, pena esclusione, al protocollo generale del Comune di Sant'Agata li Battiati entro e non oltre 45 giorni dalla nascita del neonato.**

MODALITA' EROGAZIONE

Il contributo per l'anno 2026 verrà erogato in due semestri:

PRIMO SEMESTRE: nati dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026

SECONDO SEMESTRE: nati dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026

Le istanze relative ai nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 faranno parte del primo semestre dell'anno 2027 e pertanto i contributi saranno erogati nell'anno successivo.

L'istanza dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla data di nascita del neonato

GRADUATORIE

La graduatoria, per ogni semestre, sarà stilata secondo i sottoelencati criteri:

- a) Stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e ss.mm. e ii.): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
- b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti, compreso il neonato, avranno priorità;
- c) data di nascita dei minori: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

- Fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 DPR n.445/2000;
- Attestato indicatore ISEE rilasciato dagli uffici abilitati, in corso di validità;
- In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia dell'eventuale provvedimento di adozione o affidamento;
- Codice Iban del conto corrente su cui confluire il bonus assegnato.

La presentazione della già menzionata documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio secondo quanto disposto con D.D.G 535 DEL 19.02.2026 e resterà subordinata all'assegnazione del relativo finanziamento concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria regionale redatta dal Dipartimento regionale della Famiglia, in ordine crescente in funzione dell'ISEE dei richiedenti. In caso di parità verrà data precedenza al nucleo familiare più numeroso al momento della nascita del figlio per il quale si chiede il beneficio e, a parità dei precedenti requisiti, la graduazione avverrà secondo l'ordine cronologico delle nascite.

Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze indennità.

Ai sensi degli artt.71 e 72 del DPR.n.445/2000 questo Ente effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decadrà dalla concessione del beneficio (art.75 DPR.n.445/2000).